

Codice A1103A

D.D. 15 dicembre 2021, n. 871

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 32 FOR/2017)



ATTO DD 871/A11000/2021

DEL 15/12/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 32 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 1988 del 4.5.2017 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" - Gruppo Carabinieri Forestale di Novara a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di **trasgressore**, e del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di **obbligato in solido**, nei confronti dei quali con processo verbale n. 05/2017 del 20.04.2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati nel Comune di Barengo (NO), è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 14 della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 4 del Regolamento Regionale Forestale n. 8/R relativo al divieto di esecuzione di interventi selvicolturali in assenza di comunicazione semplice;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che i soggetti di cui sopra non hanno né presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 né hanno fatto richiesta di audizione limitandosi, il sig.re *omissis*, a mere dichiarazioni, in sede di contestazione, non aventi di per sé natura esimente rispetto all'illecito contestato;;

visto in particolare l'art. 14 della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 4 del Regolamento Regionale Forestale n. 8/R, come sanzionati dall'art. 36, c. 1, lett. a) della L.R. n. 4/2009;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24.11.1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visto in particolare l'art. 14, c. 1 della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 36, c. 1 della medesima Legge;

determina

in Euro 200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

ai sunnominati *omissis*, in qualità di trasgressore e *omissis*, in qualità di obbligato in solido di pagare la somma complessiva di **Euro 210,61** di cui Euro 100,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri